

Ecc.mo **CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**PER LA REGIONE SICILIANA**

in sede giurisdizionale - Palermo

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE

dell'Associazione **LEGAMBIENTE - COMITATO**

**REGIONALE SICILIANO** con sede in Palermo Via Agrigento 67 e C.F.: 97009910825, in persona del suo Presidente e legale rappr.te p.t. Arch. Domenico Fontana nato ad Agrigento il 30 novembre 1967, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Cicero e Salvatore Asero Milazzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Giudice, in Palermo via Massimo D'Azeglio n. 27/c, giusta procura rilasciata a margine del presente atto;

**- Interveniente ad adiuvandum in 1° grado -**

CONTRO

**SICIL POWER S.p.A.** con sede in Adrano (CT) in persona del legale rappr.te p.t. Ing. Enrico Bruschi;

**- Appellante; Controinteressata in 1° grado -**

NEI CONFRONTI

del **COMUNE DI PATERNO' (CT)** in persona del legale rappr.te sindaco p.t.;

**- Ricorrente in 1° grado -**

del COMMISSARIO DELEGATO PER EMERGENZA  
RIFIUTI E TUTELA ACQUE NELLA REGIONE  
SICILIANA;

del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO;

della COMMISSIONE VALUTAZIONE IMPATTO  
AMBIENTALE PRESSO IL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE; - tutti Resistenti in 1° grado -

PER AVVERSARE

il ricorso cautelare in appello n. 858/05 R.G. proposto  
dalla Sicil Power SpA con atto notificato il 13 luglio 2005 e  
tendente alla *“riforma, anche previa concessione di decreto  
presidenziale cautelare inaudita altera parte”* dell'**Ordinanza n.  
278 del 21/30 giugno 2005** con la quale la I Sezione del T.A.R.  
Sicilia di Catania ha disposto l'integrazione del contraddittorio e  
sospeso interinalmente gli atti impugnati fino alla prossima, già  
fissata, Camera di Consiglio del 27.9.2005.

\* \* \*

L'appello della Sicil Power va senz'altro rigettato a tenore  
delle seguenti, ancorché sintetiche, considerazioni:

E' stata proprio l'odierna appellante Sicil Power a sollevare,  
nell'ambito del proprio atto di costituzione nel giudizio di I

grado, formale eccezione di “*disintegrità del contraddittorio*” in relazione alla esiguità dei soggetti cui il ricorrente principale aveva notificato il ricorso introduttivo.

In adesione a tale eccezione il TAR Catania ha disposto dettagliatamente affinché venisse integrato il contraddittorio, nel contempo sospendendo interinalmente i provvedimenti impugnati in ragione, da un lato, della (più che concreta, per come si vedrà in prosieguo) irreversibilità di eventuali attività esecutive degli stessi, e dall'altro della presenza di più che consistenti aspetti di fondatezza del ricorso.

Il provvedimento del TAR è formalmente e sostanzialmente ineccepibile attesa la piena adesione al disposto di cui all'art. 21 comma 10 parte seconda della L. 1034/71, per come introdotto dall'art. 3 comma 1 della L. 205/00, il quale testualmente recita: ***“In sede di decisione della domanda cautelare... Ove necessario, il Tribunale Amministrativo Regionale dispone l'integrazione del contraddittorio, fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo e adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali”.***

Di alcun pregio, pertanto, si appalesano i motivi dell'appello cautelare fondati su pretesi vizi procedurali dell'Ordinanza in

quanto, più specificamente, ed in relazione alla numerazione assegnata ai motivi medesimi nell'atto d'appello, si può agevolmente osservare:

\*

I/I) La possibilità che il TAR adotti una misura cautelare interinale prima ancora che vengano evocati in giudizio i soggetti cui il contraddittorio dev'essere esteso trova riscontro testuale e specifico nella Legge.

Ne deriva, ora, che non sussiste necessità alcuna di attendere la completezza del contraddittorio per adottare il suddetto provvedimento. Ed infatti tutta la giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno del relativo motivo d'appello è di data anteriore all'entrata in vigore della novella del 2000 che ha riformato il processo amministrativo.

\*

I/II) Sostiene poi la Sicil Power che nel termine concesso per l'integrazione del contraddittorio (27/9/2005) non potrebbero sussistere i presupposti per la irreversibile trasformazione delle aree e quindi la sospensione appare immotivata e irragionevole.

In verità l'intervento nel suo complesso (costruzione dell'impianto di termovalorizzazione nella sua interezza) non potrebbe di certo essere completato entro settembre. Senonchè è

fuor di dubbio che i lavori preliminari di sbancamento (già da qualche giorno iniziati al momento della concessa sospensiva) erano – e rimangono - di per sé più che sufficienti a trasformare irreversibilmente i luoghi. Specie a considerare che la particolare tutela di Legge accordata al sito (classificato di importanza comunitaria sotto il profilo ambientale e naturalistico) discende proprio dalla particolare conformazione del terreno in forma di cosiddetti “Calanchi” o “Valanghe” che già le ruspe stavano celermente, e definitivamente, incominciando a distruggere.

\*

II) Tutto quanto precede vale anche a confutazione del secondo motivo d'appello ove pure, tautologicamente, si insiste in una pretesa illegittimità del provvedimento del TAR in quanto adottato in violazione del principio del contraddittorio.

Anche qui l'appellante invoca giurisprudenza del CdS antecedente alla L. 205/2000 nonché giurisprudenza del TAR Veneto la quale - anche se, stavolta, successiva alla novella del 2000 - è però relativa all'interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 23 c.11 e 26 cc. 4 e 5 della L. 1034/71; e quindi non ha attinenza con l'altro, sopra indicato, specifico disposto normativo (l'art. 21 c. 10 u.p. della Legge 1034/71 per come

novellato nel 2000) in base alla quale l'Ordinanza è stata adottata.

\*

III) Concettualità ancora uguali alle precedenti (concessione del provvedimento di sospensione in assenza di contraddittorio completo e quindi non "all'esito della disamina di tutte le difese articolate dai diversi soggetti interessati") vengono riproposte anche con il terzo motivo d'appello; stavolta anche in connessione ad una pretesa incompetenza territoriale del TAR Catania.

Ma anche qui è di agevole lettura la correttezza procedimentale del TAR ove si consideri che, per quanto sopra ampiamente detto, la misura cautelare interinale è senz'altro concedibile nelle more dell'integrazione del contraddittorio, mentre è pacifico che la discussione ex art. 31 c. 5 L. 1034/71 per la sommaria delibazione del proposto regolamento di competenza deve effettuarsi a contraddittorio completo e "sentiti i difensori delle parti". Il che, ovviamente, non potrà che avvenire alla prossima, già fissata, Camera di Consiglio del 27 settembre 2005.

\*

IV) Per quanto attiene al motivo d'appello ove si ritiene non sussistente il presupposto del *fumus boni juris* – e quindi si

ravvisa difetto di motivazione in capo all'impugnata Ordinanza - basta riportarsi al ricorso introduttivo, e , per quanto riguarda la **concludente** Associazione, all'atto di intervento ad adiuvandum (ai quali comunque si fa ampio rimando) per rinvenirsi invece non pochi, evidentissimi, motivi di illegittimità in capo agli impugnati provvedimenti. Illegittimità gravi e comunque sufficienti per una prognosi favorevole all'accoglimento, in qualsivoglia sede, della proposta azione giudiziaria.

\*

Per quanto riguarda l'ulteriore presupposto del danno grave ed irreparabile, infine, si è già detto **come il solo impiego delle ruspe per i lavori di sbancamento per non più di qualche settimana sarebbe idoneo a stravolgere definitivamente e distruggere irrimediabilmente le peculiarità morfologiche (legalmente tutelate) del sito** ove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore con annessa discarica.

E quindi la disposta sospensione appare più che congrua e ragionevole ove una sentenza definitiva di accoglimento a sito compromesso, **pur dai soli, iniziali, lavori di sbancamento,** sarebbe di certo "inutiliter data".

\* \* \*

In relazione, infine, a quanto autorevolmente statuito dal **CdS Sez. IV con Decisione n. 5602 del 7.11.2000**, l'appello in argomento è inammissibile in quanto proposto avverso misura cautelare interinale, provvisoria ed eccezionale, non rientrante tra i provvedimenti di cui all'art. 21 c. 8 della Legge 1034/71, e quindi per sua natura non impugnabile atteso che la questione allegata per l'esame della compiuta trattazione dell'istanza cautelare deve essere esaminata dal Collegio nel corso della Camera di consiglio del 27 settembre 2005.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa adito ritenere inammissibile il proposto appello cautelare della Sicil Power e comunque, in subordine, in ogni caso rigettarlo. Confermando con qualsivoglia statuizione l'impugnata Ordinanza.

Con vittoria di spese e compensi anche di questa fase del giudizio. Salvis juribus.

Catania / Palermo 27 luglio 2005.

Avv. Giuseppe Cicero

Avv. Salvatore Asero Milazzo

59  
1  
DIRITTI RILASCIO  
COPIE ASSOLTI  
*Dei...*



Reg. ordinanze : 731/05  
Reg. generale : 858/2005



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione  
Sicilia in sede giurisdizionale

composto dai Signori: Pres. Giuseppe Barbagallo  
Cons. Pier Giorgio Trovato Est.  
Cons. Raffaele Maria De Lipsis  
Cons. Antonino Corsaro  
Cons. Francesco Teresi

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

*lu*

nella Camera di Consiglio del 28 Luglio 2005

Visti gli art.21 u.c., e l'art.23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

SICIL POWER S.P.A.

rappresentato e difeso da:

Avv. ANDREA ABBAMONTE  
Avv. CARMELO BRIGUGLIO  
Avv. NICOLÒ D'ALESSANDRO  
Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA

con domicilio eletto in Palermo

VIA N. MORELLO N. 40  
presso  
GIOVANNI PITRUZZELLA

contro

COMUNE DI PATERNO'

*rappresentato e difeso dall' avv. G. Miraguaroli*

ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - COMITATO REG.LE SICILIANO, *rappresentato e difeso dagli avv. G. Cocco e S. Anzo Molezzo*

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DEI RIFIUTI E LA TUTELA DELLE

N.R.G. 858/2005

## ACQUE NELLA REGIONE SICILIANA

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

e MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO -  
 COMMISSIONE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

*tutto rappresentato e difeso dall'Asso come sostituto  
 dello Stato*

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR SICILIA - CATANIA* :Sezione I n. 278/2005 ,  
 resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL SISTEMA DI  
 GESTIONE INTEGRATO PER L'UTILIZZO DELLA FRAZIONE RESIDUA DEI RIFIUTI  
 URBANI;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza del TAR che dispone l'integrazione del contraddittorio e sospende  
 interinalmente l'esecuzione degli atti impugnati fino alla camera di consiglio del 27/9/2005;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*Commissione Del. per l'Emerg Rifiuti e Tutela  
 Acque ed altri  
 Comune di Paterno  
 Associazione Life Ambiente - Comitato Reg. di Giuliano*

Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì, per la parte appellante  
 gli avv. Pi. A. Abbamonte, M. D'Alessandro e G. Potenzello,  
 l'avvocato dello Stato Pugnotone, l'avv. G. Napolitano,  
 l'avv. G. Picco.

Ritenuto, allo stato degli atti e ad un sommario esame, che:

- l'appello appare ammissibile e procedibile; in particolare ai fini della odierna  
 pronuncia cautelare non sembra assumere rilievo l'ordine del giorno, votato il 13 luglio 2005  
 dall'Assemblea regionale siciliana e recante impegno per il Governo della Regione a  
 sospendere le attività consequenziali al piano di gestione dei rifiuti fino al 30 settembre 2005,

N.R.G. 858/2005

trattandosi di deliberazione di valore politico, non direttamente incidente sugli atti amministrativi in vertenza e sulla loro efficacia;

- appare poi ammissibile una pronuncia cautelare temporalmente limitata al periodo necessario ad assicurare la integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice per garantire una definizione della fase cautelare in presenza di tutte le parti interessate;

- una tale fondamentale esigenza processuale sembra consentire siffatte misure provvisorie, anche nelle materie accelerate ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971, dovendosi ritenere che anche in esse possa prospettarsi, come nella specie, un'esigenza di cautela immediata e provvisoria e che la fissazione della udienza di merito contestuale alle misure cautelari si riferisca alle misure disposte con l'ordinanza che definisce la fase cautelare, da adottarsi a contraddittorio integro;

- nel caso di misure provvisorie (in cui la valutazione del danno imminente e irreversibile assume rilievo centrale nella pronuncia) occorre tuttavia che le misure stesse, in coerenza con la loro natura, siano strettamente necessarie e indilazionabili, e siano altresì rigorosamente limitate nel tempo, onde evitare che la pronuncia cautelare, intervenuta a contraddittorio non integro, perduri nel tempo pregiudicando in tal modo gli interessi pubblici sottesi all'atto amministrativo e gli interessi dei controinteressati, ivi compresi i soggetti che la integrazione è diretta a garantire;

- sotto questo profilo la pronuncia cautelare appellata appare incongrua in quanto, pur fissando per la definizione della lite cautelare la camera di consiglio del 27 settembre 2005, e pur stabilendo la perentorietà del termine per l'integrazione del contraddittorio, prevede poi un automatico rinvio dell'udienza nella ipotesi in cui i ricorrenti, onerati della integrazione del contraddittorio, non provvedano a comprovare la esecuzione dell'incombente entro il decimo giorno antecedente la camera di consiglio del 27 settembre 2005. Una tale determinazione infatti, renda incerta la data di definizione cautelare davanti al TAR e presenta margini di ambiguità, potendo essere interpretata anche nel senso di possibilità del rinvio dell'udienza (dipendente da fatto della parte interessata), ipotesi che appare incompatibile con la perentorietà del termine per l'integrazione e con la necessità che, in caso di inadempimento dell'onere, la fase cautelare si concluda comunque il 27 settembre 2005.

- alla stregua dei principi sopra enunciati appare incongrua anche la determinazione del TAR di sospendere gli atti impugnati "attesa la irreversibilità di eventuali attività esecutive

N.R.G. 858/2005

degli stessi", determinazione assunta senza approfondire e individuare quali delle attività esecutive siano concretamente suscettibili di arrecare effetti immediati e irreversibili;

- in conclusione l'ordinanza appellata va riformata nella parte in cui prevede un automatico rinvio della udienza cautelare fissata;

- l'ordinanza va altresì riformata nella parte in cui dispone la sospensione della esecuzione degli atti impugnati, anche in relazione ad attività di per sé inidonee a determinare effetti pregiudizievoli (in particolare le attività di bonifica e le attività di carattere giuridico progettuale e finanziario preliminari alla esecuzione delle opere).

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

*accoglie in parte, come da motivazione,*

L'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 28 luglio 2005

L'ESTENSORE

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Barbafatti*

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 1 AGO 2005

# Paternò: ordinanza del Cga sulla discarica di Cannizzola

«Con quest'ordinanza del Cga, le considerazioni dei cittadini ricevono una conferma autorevole dalla Magistratura».


Così si sono espressi i responsabili dei Comitati civici contro il termovalorizzatore, nella conferenza stampa sull'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo che conferma il blocco dei lavori per la realizzazione della discarica al servizio del termovalorizzatore, in contrada Cannizzola. Tutto rinviato al 27 settembre, dunque, quando il Tar di Catania dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal Comune di Paternò, contro la realizzazione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Nella stessa seduta, il giudizio toccherà anche il ricorso presentato da Legambiente, con il sostegno dei comitati civici.

«Il Cga - spiegano i legali di Legambiente, Turi Asero e Pippo Cicero -, ha confermato la fondatezza del ricorso e delle ragioni giuridi-

che e dell'impugnativa al Tar e confermano altresì il giudizio su danno grave e irreparabile già in prime cure, accertato ed evidenziato dal Tar».

Per i presenti (tra questi l'ex sindaco, Graziella Ligresti, e i responsabili dei comitati civici Nino Tomasello, Alfredo Corsaro, Turi Maurici, e Franco Scandura), grande soddisfazione mentre ci si prepara alle prossime azioni. «Chiediamo al Presidente della Regione, Totò Cuffaro - continuano i responsabili dei comitati - di rivedere il piano rifiuti, mentre attendiamo di essere ascoltati dalla commissione ambiente regionale». Soddisfatto della notizia anche il sindaco di Paternò, Pippo Failla, che dice: «ora non resta che attendere il pronunciamento del Tar. Anche se questa sarà solo una fase, visto che sono certo in un ricorso in appello al Cga, avanzato dalla parte perdente».

# Termovalorizzatori Una sentenza Cga due interpretazioni



IL PROGETTO DEL TERMOVALORIZZATORE DI BELLOLAMPO

Dall'avv. Salvatore Asero riceviamo:

Con riferimento all'articolo pubblicato sul giornale «La Sicilia» del 03/08/2005, pagina 8, a firma Salvatore Maiorca, intitolato «Via libera ai termovalorizzatori», devo con disappunto rilevare, nella mia qualità di procuratore e difensore di Legambiente unitamente al collega Avv. Giuseppe Cicero, la falsità della notizia contenuta nel detto articolo circa il presunto annullamento delle ordinanze del TAR Catania che hanno sospeso i provvedimenti autorizzativi dei termovalorizzatori di Paternò ed Augusta nonché il presunto via alla realizzazione dei termovalorizzatori.

Il CGA ha confermato, invece il giudizio del TAR sulle consistenti ragioni di fondatezza dei ricorsi contro i termovalorizzatori di Paternò ed Augusta e i provvedimenti di sospensione, adottati dal TAR, di tutte le attività suscettibili di arrecare un danno grave irreparabile e perciò irreversibile all'ambiente e al territorio (come, per esempio, le attività di sbancamento e ogni altra attività materiale), consentendo solo le attività esecutive «di per sé inidonee a determinare effetti pregiudizievoli» (in particolare le attività di bonifica e le attività di carattere giuridico, progettuale e finanziario preliminari all'esecuzione delle opere).

I lavori, diretti alla realizzazione dei termovalorizzatori, restano, pertanto, anche a seguito delle ordinanze del CGA, bloccati. Rimane integra e operante, quindi, la pronuncia di sospensiva, adottata dal Tar, su ricorso di Legambiente, rappresentata da me e dall'Avv. Cicero insieme con l'Avv. Giudice, avverso la quale nessuno appello è stato proposto.

segue ---->

Di opinione diversa l'avv. Nicolò D'Alessandro che scrive:

Il Cga per la Regione siciliana nella camera di consiglio del 28 luglio 2005 ha ridato nuovo impulso alla realizzazione del termovalorizzatore di Paternò. Accogliendo il ricorso in appello proposto dalla Sicil Power Spa, assistita dagli avvocati Abbamonte, Briguglio, D'Alessandro e Pitruzzella, il giudice amministrativo d'appello ha profondamente riformato l'ordinanza del Tar Catania del luglio scorso con la quale erano state sospese tutte le attività, materiali e giuridiche, volte a rendere operativo il piano per l'emergenza rifiuti e, in particolare, aveva bloccato la realizzazione del termovalorizzatore di contrada Valanghe a Paternò. Il Cga, in particolare, ha ritenuto privo di rilievo giuridico l'odg votato il 13 luglio 2005 dall'Assemblea regionale siciliana recante l'impegno del governo della Regione a sospendere le attività consequenziali al piano di gestione dei rifiuti sino al 30 settembre 2005 ritenendo che tale deliberazione ha un valore esclusivamente politico non direttamente incidente sugli atti amministrativi sottoposti al controllo giudiziario. Rigettando le difese fatte valere dal Comune di Paternò e da Legambiente il giudice di appello ha statuito chiaramente che le misure cautelari provvisorie debbono essere strettamente necessarie ed indilazionabili per evitare che la sospensiva perduri nel tempo pregiudicando irreversibilmente gli interessi pubblici sottostanti all'atto amministrativo impugnato; anche in dipendenza di tali considerazioni è stata revocata la decisione di primo grado che sospendeva gli atti impugnati senza approfondire ed individuare quali attività esecutive avrebbero potuto determinare effetti immediati ed irreversibili tali da necessitare di un così incisivo intervento del giudice che aveva sospeso indistintamente ogni attività materiale e giuridica. In definitiva il Cga ha restituito alla Sicil Power la possibilità di eseguire tutte le attività inidonee a terminare effetti irreversibili e in particolare le attività di bonifica e quelle di carattere giuridico, progettuali e finanziarie preliminari all'esecuzione delle opere e, indirettamente, ma chiaramente, il Cga ha indicato al Tar Catania la via da intraprendere che, salve le autonome valutazioni di ogni magistrato, deve essere tale da assicurare una decisione celere e definitiva. Soltanto facendo chiarezza in tempi brevissimi sulla legittimità del procedimento sin qui seguito dal commissario per l'emergenza rifiuti, infatti potrà definitivamente darsi risposta alle pressanti esigenze collegate ad un sistema moderno ed efficace di smaltimento dei rifiuti che superi quello delle discariche le quali hanno avuto e continuano ad avere una pesante incidenza sul territorio con enormi ricadute negative dal punto di vista paesaggistico e della tutela della salute pubblica.



**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia **Reg.Ord.:** 1549/05  
-Sezione staccata di Catania **PRIMA SEZIONE** adunato **Reg.Gen.:** 1557/2005  
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori

Magistrati:

**Dr.VINCENZO ZINGALES** Presidente

**Dr.ROSALIA MESSINA** Cons.

**Dr.MARIA STELLA BOSCARINO** Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso **1557/2005** proposto da: **LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO** , rappresentato e difeso da **ASERO MILAZZO AVV.**

**SALVATORE**

**GIUDICE AVV. NICOLA**

**CICERO AVV. GIUSEPPE** con domicilio eletto in  
CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 142/B presso ASERO  
MILAZZO AVV. SALVATORE

**contro**

**COMMISSARIO DELEGATO PER EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA**

**ACQUE**

rappresentato e difeso da:

**AVVOCATURA DELLO STATO**

con domicilio eletto in CATANIA  
VIA VECCHIA OGNINA, 149  
presso la sua sede

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPART.PROTEZIONE  
CIVILE

e nei confronti di  
SICIL POWER SPA  
rappresentato e difeso da:

BRIGUGLIO AVV. CARMELO

ABBAMONTE AVV. ANDREA

con domicilio eletto in MESSINA

SEGRETERIA

presso

BRIGUGLIO AVV. CARMELO

e nei confronti di

COMUNE DI CATANIA

rappresentato e difeso da:

PATANE' AVV. PAOLO

con domicilio eletto in CATANIA \*\*\*

VIA G.OBERDAN,141

presso la sua sede

e nei confronti di

COMUNE DI MESSINA

e nei confronti di  
COMUNE DI CALATABIANO

e nei confronti di  
COMUNE DI ROMETTA (ME)

e nei confronti di  
COMUNE DI CARONIA

e nei confronti di  
COMUNE DI PATERNO'

e nei confronti di  
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

e nei confronti di  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

e nei confronti di  
ATO CATANIA 1 "IONIA AMBIENTE S.P.A."

e nei confronti di  
ATO CATANIA 2 "ACI AMBIENTE"

e nei confronti di  
ATO CATANIA 3 "SIMETO AMBIENTE S.P.A."



e nei confronti di  
ATO MESSINA 1

e nei confronti di  
ATO MESSINA 2

e nei confronti di  
ATO MESSINA 3

e nei confronti di  
ATO MESSINA 4

e nei confronti di  
"D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI" S.P.A.

e nei confronti di  
"WASTE ITALIA" S.P.A.

e nei confronti di  
"SIEMENS" S.P.A.

e nei confronti di  
"TECHNIPITAL"Y S.P.A.

e nei confronti di  
"L'ALTECOEN" S.R.L.  
rappresentato e difeso da:



FAZZI AVV. FULVIA  
con domicilio eletto in CATANIA  
VIA CROCIFERI, 60  
presso PELLEGRINO AVV. BIANCA

e nei confronti di

"D.B. GROUP" S.P.A.

*non costituita in parte*

**per l'annullamento**

**Visto** il ricorso introduttivo del giudizio;  
**Visti** gli atti e i documenti depositati con il  
ricorso;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti 1.3.2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 15 dell'8 aprile 2005, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:

- 1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società Sicil Power;
- 2) approvato il progetto presentato da detta società relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - sistema Messina-Catania;
- 3) autorizzato la società alla realizzazione di un polo impiantistico localizzato nel comune di Paternò, c.da Cannizzola;
- 4) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati all'articolo 2 dell'ordinanza impugnata;
- 5) autorizzato la società alla gestione degli impianti suddetti;
- 6) nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e connesso, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale di cui al parere 10.6.2004 n. 591 e l'avviso di annuncio di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale pubblicato sul Giornale di Sicilia del 23 marzo 2004.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di L'Altecoen s.r.l., del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle

6

acque in Sicilia, del comune di Catania e della Sicil Power s.p.a.;

**Udito** nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2005 il relatore Ref. Maria Stella Boscarino;

**Uditi** gli avvocati delle parti come da verbale;

**Vista** la documentazione tutta in atti;

**Visto** l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034 e successive modificazioni;

**Ritenuto** che l'Associazione ricorrente ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con O.C.I. numero 288 del 6 luglio 2005;

**I. Ritenuto** che la controinteressata Sicil Power ha proposto ricorso per regolamento di competenza, indicando quale autorità giudiziaria competente il T.A.R. del Lazio sede di Roma, e, con memoria depositata il 14 luglio 2005, ha chiesto, solo in via subordinata, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale della sede staccata del T.A.R. Sicilia di Catania rispetto alla competenza della sede capoluogo del T.A.R. Sicilia, Palermo;

Che l'eccezione relativa alla incompetenza della sezione staccata è non solo formulata subordinatamente ma anche cronologicamente proposta successivamente alla notifica del regolamento di competenza, e che la proposizione di quest'ultimo non inibisce al giudice adito la pronuncia sulla richiesta di sospensione cautelare (tra le più recenti C.G.A. Regione Siciliana, ordinanza numero 514 del 13 giugno 2005);

**II. Ritenuto** altresì che, in ordine alla pretesa carenza di legittimazione processuale del Comitato Regionale Siciliano dell'Associazione Legambiente, l'eccezione sia infondata, in

7 

adesione all'orientamento del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione seconda, sentenza 7 maggio 2005 numero 724, il quale, con condivisibili argomentazioni circa il riconoscimento in via generale della legittimazione in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute (quale quella in questione, riconosciuta con D.M. del 20 febbraio 1987 del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 349 del 1986) senza distinzioni tra livello nazionale ed articolazioni locali, ha affermato la legittimazione proprio in capo al Comitato ricorrente; considerato altresì che lo statuto nazionale (articolo 24) prevede espressamente l'attribuzione della rappresentanza in giudizio dell'associazione ai presidenti regionali, e d'altra parte anche lo statuto del Comitato Regionale Siciliano (articolo 22) conferisce espressamente al presidente regionale la rappresentanza in giudizio dell'associazione;

ciò posto, ritiene il Collegio che sia evidente la sussistenza dello specifico diretto interesse alla tutela ambientale, minacciata dall'impianto oggetto di ricorso, e che pertanto sia da respingere l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla associazione ricorrente;

**III. Ritenuto** che il ricorso in esame evidenzia sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo, in particolare, ai motivi quinto (con il quale si lamenta che in conferenza dei servizi non sono stati convocati tutti i Comuni confinanti), settimo (con il quale si deduce la violazione degli articoli 6 e 7 dpr numero 203 del 1988 per non essere stata rilasciata la necessaria precedente autorizzazione alle emissioni), ottavo (relativo alla carenza degli studi relativi ai siti di interesse comunitario: l'impianto e le stazioni secondarie interferirebbero tutti con siti di interesse comunitario; anche se non vi è certezza del danno sarebbe stato necessario osservare il principio di precauzione; sarebbero stati inoltre inosservati principi di rilevanza comunitaria come quello delle misure compensative) e decimo

(relativo alla violazione del decreto legislativo numero 37/2003, che vieta tali tipologie di impianti in aree instabili ed alluvionali, come questa, che è vicinissima all'alveo del Simeto, per cui si tratterebbe di una scelta illegittima ed irresponsabile);

IV. Segnatamente, in ordine al quinto motivo, non viene smentito che alle conferenze dei servizi non sono stati invitati tutti i Comuni confinanti con il territorio del Comune ove si impianterà la discarica, e la cui popolazione quindi potrebbe subire danni dalla installazione dell'impianto; ebbene, osserva il Collegio che l'art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" stabilisce che :

"1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini e il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, **i rappresentanti degli enti locali interessati**. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, **e sulla base delle risultanze della stessa**, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto. "

Come si ricava dalle superiori disposizioni, la partecipazione alla conferenza dei servizi dei rappresentanti degli enti locali interessati è finalizzata all'acquisizione delle relative valutazioni circa la compatibilità del progetto con le esigenze locali ed ambientali nel corso della istruttoria in sede di conferenza dei servizi, delle cui risultanze l'autorità che procede al rilascio dell'autorizzazione deve tener conto;

Interpretando la predetta disposizione, la giurisprudenza, con orientamento che il Collegio condivide, ritiene illegittima la conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per l'autorizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, nel caso in cui non siano stati convocati tutti i Comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede della discarica (Consiglio Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3451) in quanto gli "enti locali interessati" di cui all'art.27 d.lg. cit. sono quelli i cui interessi vengono coinvolti dalla decisione della Regione e, quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l'impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall'attuazione delle scelte delle aree interessate ( T.A.R. Lombardia Brescia, 19 settembre 2000, numero 696).

La giurisprudenza da ultimo citata giustamente precisa che il D. lgs. 5.12.1997 n. 22 "ha inteso costituire un organo consultivo (la conferenza) proprio per acquisire l'avviso di tutti gli enti locali i cui interessi possono essere coinvolti dall'impianto di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti e, quindi, non solo di quelli nel cui territorio avviene la localizzazione dell'impianto, ma anche di quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall'attuazione delle scelte dell'autorità competente in ordine all'individuazione delle aree" e che "la prospettiva adottata dal legislatore nell'istituire la conferenza è stata quella di consentire la partecipazione di più soggetti interessati, i quali esprimano, nella fase istruttoria del procedimento, proprie

41

autonome valutazioni, volte ad arricchire la visione e la ponderazione della scelta finale, che viene però affidata, nel momento deliberativo, alla Regione. In sostanza, è parso opportuno che tale coinvolgimento fosse confinato nella partecipazione istruttoria, escluso ogni concorso volitivo alla fase deliberativa e costitutiva del provvedimento finale, in modo che, ponderate ed amalgamate ragionatamente le differenti opzioni settoriali, rimanesse poi all'ente Regione, quale curatore dell'interesse generale, la mediazione delle istanze locali contrapposte."

Risulta pertanto sussistente la violazione dell'articolo 27 citato, senza che possa invocarsi, in contrario, la deroga al procedimento amministrativo disciplinato dagli articoli 27 e 28, considerato che l'esecuzione dei compiti affidati al commissario con ordinanza numero 2983 del 31 maggio 1999 può avvenire in deroga ad una serie di disposizioni ivi indicate, ove necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e sotto entrambi tali profili, da un canto, il modulo della conferenza dei servizi utilizzato dalla stessa amministrazione ai fini di pervenire all'ordinanza impugnata, evidentemente necessario per una corretta istruttoria e valutazione degli interessi in gioco, non poteva essere utilizzato illegittimamente, pretermettendo cioè una parte dei soggetti istituzionali ritenuti dalla normativa parte necessaria del procedimento; sotto tale aspetto, nessuna ragione di necessità della deroga al giusto procedimento, prescelto ed attuato dall'amministrazione resistente, può individuarsi.

Per altro verso, deve ritenersi che il modulo della conferenza dei servizi finalizzato all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento di cui agli articoli 27 e 28 decreto legislativo numero 22 del 1997 non possa intendersi derogabile, dovendosi ritenere principio generale dell'ordinamento e comunque di rilievo

costituzionale (in relazione ai principi di buon andamento ed imparzialità, di cui la partecipazione e le esigenze di trasparenza ad essa sottese costituiscono corollario: art. 97 Cost.) quello partecipativo nell'ambito del predetto procedimento, attesa la rilevanza degli interessi sottesi, la circostanza che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ed in definitiva, dato l'impatto ambientale e socio economico dell'opera, suscettibile di incidere pesantemente sulla vita delle popolazioni interessate.

L'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti, come, più in generale, le ordinanze di necessità aventi come presupposto la necessità di far fronte a situazioni di gravi emergenze con tempestività ed efficienza sono caratterizzate dal loro possibile contenuto derogatorio delle norme di legge, incontrando limiti soltanto nelle esigenze del rispetto dei precetti della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ebbene, la violazione delle disposizioni in materia di conferenza dei servizi di cui all'articolo 27 decreto legislativo numero 22 del 1997, mediante pretermissione di alcuni soggetti necessari, comporta la lesione, oltre che dell'art. 97 Cost., anche dei principi di sussidiarietà (che informa gli artt. 114, 117 e 118 Cost.) e leale collaborazione (che ispira l'art.120 Cost.).

La normativa richiamata, infatti, ha, nel rispetto di tali principi costituzionali, previsto la partecipazione in sede procedimentale dei rappresentanti degli Enti locali direttamente interessati dalla costruzione dell'impianto, Enti che, nel disegno del Legislatore costituzionale, sono portatori di interessi e valori sicuramente diversi da quelli di cui è portatore il commissario delegato.

Vero è che il principio di sussidiarietà va temperato con i principi di unitarietà ed indivisibilità, tuttavia a tutela di tali ultime esigenze non ~~potrebbe~~ <sup>potrebbe</sup> legittimamente svolgersi un procedimento ove venissero del tutto pretermessi alcuni degli enti locali, in presenza di indici normativi di rango costituzionale che assicurano pari dignità agli enti stessi nei procedimenti relativi alla gestione del territorio.

D'altra parte, con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.118 della Costituzione, la sfera di competenza amministrativa degli Enti locali ha ricevuto una "garanzia" costituzionale finalizzata, tra l'altro, a preservare i predetti Enti Locali dall'accentramento sia statale che regionale. Ma il congegno di cui al provvedimento censurato permette di decidere l'allocazione e la realizzazione di un'opera di rilevantissimo impatto per il tramite di una decisione da parte del commissario delegato previa istruttoria alla quale hanno partecipato solo alcuni degli enti locali esponenti delle collettività interessate dal progetto.

V. Ancora, questo Tribunale ritiene fondata la settima censura, con la quale si deduce la illegittimità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della mancata autorizzazione preventiva all'impianto ex artt. 6 e 7 del DPR 24.05.1988 n. 203; autorizzazione che non è assorbita dall'art. 27 D.L.vo 22/97 e dal relativo provvedimento commissariale.

In proposito, ricordato che l'art.6 citato stabilisce che

" In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per

prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco", ritiene il Collegio che, come dedotto dall'Associazione ricorrente, tale autorizzazione andasse resa preventivamente all'approvazione del progetto, trattandosi, come risulta all'articolo 2 dell'ordinanza impugnata, di progetto definitivo per il quale gli impianti vengono dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza, e considerato altresì che ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza stessa viene contestualmente autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto 22 del 1997 la gestione degli impianti.

Quanto detto in linea con la giurisprudenza che ritiene che il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sottoponga a preventivo controllo nella forma di una autorizzazione espressa e specifica l'inizio della "costruzione" di un nuovo impianto distinguendo tale momento da quello dell'attivazione dell'"esercizio" egualmente soggetto a controllo regionale (Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 1994), precisando che la legge non solo distingue nettamente la fase della "costruzione" da quella di "esercizio", ma esige che l'autorizzazione per entrambe queste fasi sia anticipata all'effettivo "inizio", onde assicurare un controllo di compatibilità ambientale serio (Cassazione penale, sez. IV, 15 giugno 1994).

VI. Ritenuti altresì sussistenti i vizi dedotti con l'ottavo motivo di ricorso.

Va ricordato che il d.p.r. 8 settembre 1997 numero 357, all'articolo 5 come sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 stabilisce che

"1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti

siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all' allegato G , uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell' allegato G , i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all' allegato G

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all' allegato G , i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all' articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

Ebbene, risulta incontestato tra tutte le parti in giudizio, ed espressamente riportato nella nota 23 dicembre 2004 del presidente della Commissione Via, come l'impianto di termovalorizzazione ricada all'interno del SIC Contrada Valanghe, tuttavia, come lamentato in ricorso, in particolare a pagina 24, le opere previste appaiono (dal tenore del parere impugnato) essere state

localizzate esternamente alle aree protette, sennonché dalla documentazione prodotta nella camera di consiglio dell'11 ottobre del 2005 si evince che erroneamente l'amministrazione ai fini dell'emissione del parere ha ritenuto che l'impianto di termovalorizzazione si trovasse al confine della zona protetta, salvo poi con successiva nota datata 23 dicembre 2004 ammettere che in effetti l'impianto di termovalorizzazione ricade all'interno del SIC Contrada Valanghe; risulta pertanto sussistente il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sotto tale profilo, la stessa giurisprudenza prodotta dalla società controinteressata ritiene che l'attività della commissione nell'ambito della procedura Via sia sindacabile dal giudice amministrativo nel caso in cui l'amministrazione non abbia avuto un'esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e si sia determinata a ritenere insussistente il rischio di compromissione dei siti sulla base di una inappropriata rappresentazione delle circostanze di fatto (Consiglio di Stato, sez. quarta, 22 luglio 2005 numero 3917). E nel caso in questione risulta espressamente, al punto 3.1.1 del parere numero 591 del 10 giugno 2004 come sia stata fatta valutazione di incidenza con risultati negativi sul confinante PSIC della zona Valanghe.

**VII. Ritenuti** altresì sussistenti i vizi dedotti con il decimo motivo (relativo alla violazione del decreto legislativo numero 37/2003, che vieta tali tipologie di impianti in aree instabili ed alluvionali, come questa, che è vicinissima all'alveo del Simeto), in quanto l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo numero 36 del 2003 non può di norma essere rilasciata in aree instabili ed alluvionali, come riportato nell'allegato 1, sub 2.1, alla stessa legge: orbene, nel parere numero 591 del 2004 era stato espressamente riportato (SUB 1.3 *Quadro Normativo*) tra i vincoli escludenti "aree soggette ad esondazioni"; nella parte del parere relativa al *Quadro Ambientale* (SUB 3), d'altra parte, viene affermato che il sito in cui sorgerà l'impianto ricade all'interno di una zona definita a rischio

idraulico potenziale elevato, ove è presente una falda superficiale che interagisce con il fiume Simeto con interscambi idrici non quantificabili, la zona vista la vicinanza con il predetto fiume è soggetta ad esondazione, infine è presente una pericolosità geologica legata ad eventi sismici amplificata dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti dei terreni.

Tale situazione avrebbe dovuto indurre, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, ad osservare (anziché derogare) il divieto legislativo di allocare tale tipologia di impianto nella zona vietata, senza che al riguardo possono ritenersi conducenti le prescrizioni di individuare in sede di progettazione esecutiva misure ingegneristiche e gestionali di salvaguardia dal pericolo di esondazione da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente, dal momento che viene sostanzialmente rinviato ad un momento successivo all'approvazione del progetto e per di più rimesso alla buona volontà dell'impresa proponente quanto avrebbe dovuto costituire, invece, oggetto di attento studio e valutazione già in sede di VIA.

**VIII. Ritenuto**, in merito al *periculum in mora*, che non può convenirsi con le argomentazioni della difesa erariale (che, oltre a contestare nel merito le censure, insistendo sui poteri speciali e derogatori del commissario per l'emergenza, pone l'accento sulla comparazione degli interessi e sul danno ambientale che si avrebbe se non si potesse avviare la gestione integrata dei rifiuti), data la rilevanza dei vizi e la prospettazione dei gravi rischi per l'ambiente operata dalla ricorrente, senza che le difese avverse abbiano potuto convincentemente smentire le preoccupazioni per la devastazione ambientale in un sito di rilevanza comunitaria oltre ai rischi per l'incolumità pubblica scaturenti dalla particolarità idrogeologica del suolo.

Né può sottacersi, sotto il profilo della comparazione e del bilanciamento tra contrapposti interessi, quanto sostenuto dalla difesa del Comune di Catania, intervenuto *ad adiuvandum*, con argomentazioni che, seppure non possano trovare ingresso sotto il

profilo impugnatorio, in carenza di autonomo ricorso che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto dallo stesso Comune, tuttavia aggiungono spunti di riflessione, specie sotto i profili, oggettivamente riscontrabili, sottolineati dal Comune, in ordine alla circostanza che la localizzazione degli impianti e del termovalorizzatore viene scelta dal Commissario in funzione della proprietà o disponibilità dei suoli in capo ai privati partecipanti alla selezione per la predisposizione di progetti dei sistemi integrati conformati alle esigenze del territorio regionale, e da tale pregiudiziale appare originare l'irrazionalità nelle scelte (come per esempio la circostanza che da Catania i rifiuti debbano essere trasportati ad Augusta, mentre quelli prodotti della Provincia di Messina giungono a Paternò, vicinissimo a Catania, in violazione del principio di derivazione comunitaria della prossimità o vicinanza dell'impianto di smaltimento al sito di produzione, articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 22 del 1997 e successive modificazioni; art. 130 R, n. 2 del Trattato dell'Unione Europea), che si aggiunge alle illegittimità lamentate in ricorso con riferimento alla inidoneità del sito per le ragioni sopra evidenziate;

ritenuto pertanto che sussiste il danno grave ed irreparabile attesa la compromissione di valori pubblicistici prevalenti, per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, e fissato il merito, ai sensi dell'art.23 bis L. 1034/1971, per la prima Udienza del mese di Giugno 2006, subordinatamente alla reiezione delle eccezioni di incompetenza

territoriale sollevate col regolamento di competenza proposto dalla  
controinteressata Sicel Peltier;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia  
-Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE

accoglie la domanda di sospensione  
dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il  
ricorso descritto in epigrafe


e fissa il ricorso per la  
tutela del merito per la  
prima istanza pubblica del mese di giugno 2006,  
nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Alle spese anche per la presente fase cautelare si  
provvederà in sede di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla  
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria  
che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANIA , li 11-10-2005


L'estensore



Il Presidente



Il Segretario



Depositata in Segreteria il

**20 OTT. 2005**

Il Segretario



# Stop al termovalorizzatore

**Paternò.** Il Tar conferma la sospensiva sulla realizzazione dell'impianto di contrada Cannizzola. La Sicilpower ricorrerà in appello

Sospensiva confermata per il termovalorizzatore di contrada Cannizzola. A deciderlo è l'ordinanza della prima sezione del Tar di Catania, a seguito dell'udienza dello scorso 11 ottobre, che ha accolto le motivazioni di Legambiente, respingendo, invece, quanto esposto dalla controparte, rappresentata dalla SicilPower (capofila della cordata d'impresе per la costruzione dell'impianto per l'incenerimento dei rifiuti).

Ventuno le cartelle utilizzate dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, di Catania, per spiegare le motivazioni; per elencare le ragioni che hanno determinato la conferma della sospensiva. Quattro i punti principali di quello che viene definito il "fumus bonis iuris" della sentenza. Primo punto: il Tar ha ritenuto valido il vizio di procedimento, fatto emergere dai legali di Legambiente (Salvatore Asero, Giuseppe Cicero e Nicola Giudice), relativo alla conferenza di servizi, tenutasi a Palermo nel luglio dello scorso anno; riunione, nel corso della quale vennero raccolti tutti i pareri degli Enti interessati alla realizzazione del termovalorizzatore. Come hanno fatto emergere i legali Asero, Cicero e Giudice, il vizio consisteva nel fatto che a quella conferenza di servizi venne invitato, come parte in-

teressata, solo il comune di Paternò e non anche i comuni limitrofi. Secondo punto: i giudici hanno rilevato un secondo vizio, fatto emergere dai legali di Legambiente, e relativo all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera, (visto il cui rilascio spetta all'autorità sanitaria), da ottenere in fase preventiva e non successiva (come, invece, sostenevano la controparte rappresentata dalla SicilPower). A tutt'oggi, infatti, quest'autorizzazione non è in possesso delle ditte appaltatrici dell'impianto, con la conseguenza che in assenza del visto, il progetto non poteva essere approvato. Terzo punto: i giudici hanno accettato l'esistenza dei Siti d'Interesse Comunitario (Sic); quarto, ed ultimo punto, contrada Cannizzola è ritenuta zona esondabile, di conseguenza, come prevede l'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2003, nella zona non possono essere realizzati impianti di termovalorizzazione e discariche. Proprio in conseguenza di quest'ultimo punto e visto gli accadimenti in passato (l'area è stata esondata dal Simeto), i giudici hanno, definito la scelta dell'area di contrada Cannizzola come "illegittima ed irresponsabile". E' già certo, comunque, che la SicilPower, ricorrerà in appello al Cga (l'udienza dovrebbe tenersi tra un

mese), mentre si attende, per martedì prossimo, l'udienza al Tar, su ricorso presentato dai comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia. Nel merito della questione, si entrerà nel corso della trattazione della prima udienza pubblica, fissata dal Tar, per il mese di giugno del prossimo anno.

«Prendiamo atto della sentenza del Tar - dice uno degli avvocati del collegio di difesa, Nicola D'Alessandro - Vogliamo, però, sottolineare che il Tar non ha tenuto conto che gli interessi pubblici confliggono con un altro interesse che è quello dello smaltimento dei rifiuti, individuato dal Governo regionale, nella termovalorizzazione. Le strade che ora possono intraprendersi sono due: il ricorso al Cga e l'esercizio dei poteri del commissario per l'emergenza rifiuti, Cuffaro».

Rimane, infine, un altro nodo da sciogliere, relativo alla competenza territoriale (la decisione è del Consiglio di Stato), che potrebbe essere non del Tar di Catania ma del Lazio. La notizia della sospensiva è stata accolta con soddisfazione dai comitati civici; insoddisfatti, invece, i sostenitori del termovalorizzatore, tra questi Riccardo Tomasello, dei Gre di Catania.

**MARY SOTTILE**



**Sentenza motivata in quattro punti.**

In 21 cartelle le motivazioni della sospensiva del Tar all'impianto di contrada Cannizzola (nella foto)

## **ACCOLTO IL RICORSO DI LEGAMBIENTE.** Anche il Comune si è opposto alla costruzione

# **Paternò, il Tar ferma i lavori del termovalorizzatore**

**PATERNO'.** (adis) Il Tribunale amministrativo di Catania ha confermato quanto deciso lo scorso inizio di luglio: i lavori per la costruzione del termovalorizzatore in contrada "Cannizzola" a Paternò non partiranno. Il tribunale del capoluogo etneo ha, in pratica, accolto in pieno le richieste contenute sul ricorso depositato da Legambiente Sicilia.

Un altro procedimento legale analogo è stato portato avanti anche dall'amministrazione comunale paternese ma su quello se ne discuterà martedì 25. Sono essenzialmente quattro i punti, tutti rilevanti e decisivi accolti dal tribu-

nale. Anzitutto è stato confermato quanto già affermato nel corso della passata estate: ovvero, che la notificazione del via ai lavori, al solo comune di Paternò, e non a tutti quelli limitrofi a contrada "Cannizzola" e dunque interessati non è stato un provvedimento lecito. Al secondo punto vi è, poi, un passaggio non da meno e forse sottovalutato da più parti: il progetto della costruzione della discarica e del moderno inceneritore mancava, infatti, dell'autorizzazione all'emissioni di gas nell'aria: si pensava che questo potesse essere un elemento successivo da poter

affrontare in un secondo momento ed invece il Tar ha confermato il contrario. L'autorizzazione dev'essere preventiva.

Ancora, la irragionevolezza del sito. Nelle motivazioni della sospensiva si parla oltre che di zona "Sic" addirittura di scelta "irresponsabile" operata nella individuazione del sito. Infine, il Tar di Catania ha detto pure - ed a chiare lettere - che quella è una zona esondabile e secondo la legge non può essere prevista nessun tipo di discarica nei paraggi. Insomma, un accoglimento del ricorso depositato da Legambiente avallato su

tutta la linea. Giochi chiusi, dunque?. Niente affatto anche perchè ora le parti in causa sentitesi danneggiate dal dispositivo del Tar potranno ricorrere al Cga di Palermo. E poi perchè quella di ieri rappresenta un altro pronunciamento cautelare: quello nel merito è stato fissato per il giugno del prossimo anno. La partita, dunque, rimane aperta.

Ma certo è che ieri gli oppositori al termovalorizzatore di contrada "Cannizzola" hanno messo a segno un punto se non decisivo certamente importante.

**ANTHONY DISTEFANO**